



REGOLAMENTO

per l'uso di Aeromobili a Pilotaggio Remoto sul territorio del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo e delle Regole d'Ampezzo



La Deputazione Regoliera, organo amministrativo delle Regole d'Ampezzo e del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo,

- Visto l'art. 11, comma 3 lett. h) della Legge nazionale 06.12.1991, n° 394;
- Visto l'art. 11, comma 1 lett. a) della Legge regionale del Veneto 22.03.1990, n° 21;
- Visto l'art. 8, comma 1 del Regolamento del Laudo;
- Visto il punto 15 del Regolamento per il comportamento dei visitatori del Parco, incluso nel Piano Ambientale;
- Letto il Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto approvato dall'ENAC in data 11.11.2019;
- Letta la Circolare sui mezzi aerei a pilotaggio remoto ATM-09, approvata dall'ENAC in data 24.05.2019;
- Letti gli artt. 96 e 97 della Legge 22.04.1941, n° 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"
- Noti gli articoli 614 e 615 bis del Codice Penale;
- Noti i contenuti del Regolamento (UE) 27.04.2016, n° 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, cosiddetto "GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati";

con propria deliberazione n° 5 del 30 aprile 2020 approva il presente Regolamento:

Art. 1) – Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento ENAC 11 novembre 2019 sui mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR), e sue successive modifiche o integrazioni, l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR, noti anche come "droni") su tutto il territorio del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, e sul restante territorio di proprietà delle Regole d'Ampezzo, è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2) – Divieti e limiti al sorvolo

Per ragioni di tutela ambientale, con particolare riguardo al rispetto dell'avifauna e dei siti di riproduzione, è di norma vietato il sorvolo del territorio compreso nei confini del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo con APR, salvo specifica autorizzazione scritta rilasciata dall'Ente gestore.

L'autorizzazione scritta al sorvolo può essere rilasciata dall'Ente gestore per operazioni di riprese video e fotografiche destinate a studi e documentari naturalistici, specifici rilievi territoriali, attività di soccorso e pubblica sicurezza.

Art. 3) – Requisiti degli operatori

Gli operatori che intendono effettuare voli con APR sul territorio di cui all'art. 1 devono essere in possesso di un Attestato di Pilota di APR rilasciato dall'ENAC, e devono essere muniti di specifica assicurazione concernente la responsabilità civile verso terzi adeguata allo scopo.

I SAPR utilizzati devono essere a norma e in regola con le normative vigenti.

Art. 4) – Modalità di richiesta e autorizzazione

L'autorizzazione ad effettuare il sorvolo con APR va richiesta preventivamente, con almeno 4 (quattro) giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo "info@dolomitiparco.com", specificando il luogo, la data e il motivo per il quale l'operatore intende utilizzare apparecchi APR all'interno dell'area protetta. La domanda dovrà essere corredata dai dati anagrafici e dai recapiti dell'operatore richiedente, da copia del suo Attestato di Pilota e della polizza assicurativa dell'APR.

Il Direttore del Parco, o un suo delegato, valutata la rispondenza della richiesta con la disciplina vigente e con il presente regolamento, rilascerà la propria autorizzazione scritta, sempre a mezzo posta elettronica, indicando eventuali aree in cui – per ragioni di particolare tutela ambientale – il sorvolo non è consentito.

Art. 5) – Sanzioni

Il personale di sorveglianza del Parco e gli organi pubblici di controllo del territorio vigileranno sul rispetto del presente regolamento.

Ai trasgressori verranno applicate le misure sanzionatorie previste all'art. 16 comma 1 lett. d) della Legge regionale del Veneto 22.03.1990, n° 21, ivi compresa l'eventuale confisca dell'APR in caso di reiterazione dell'infrazione.

Art. 6) – Territorio regoliero esterno al Parco

Sul territorio di proprietà delle Regole d'Ampezzo esterno ai confini del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo è consentito il sorvolo con APR secondo le normative e i regolamenti vigenti sul territorio nazionale.

Tuttavia, qualora l'operatore effettui sorvoli su tale territorio per scopi diversi da quelli meramente dilettantistici e di carattere personale, è tenuto a comunicarlo alle Regole d'Ampezzo, a mezzo posta elettronica all'indirizzo "info@regole.it", con le stesse modalità previste all'art. 4 del presente Regolamento.

Il Presidente delle Regole d'Ampezzo, o un suo delegato, valutata la rispondenza della richiesta con la disciplina vigente e con il presente regolamento, rilascerà l'autorizzazione scritta dell'ente regoliero, sempre a mezzo posta elettronica, indicando eventuali aree in cui – per ragioni di particolare tutela ambientale – il sorvolo viene sconsigliato.

Qualora il sorvolo del territorio regoliero con APR venga effettuato per motivi pubblicitari, promozionali o commerciali, all'operatore potrà essere richiesto il pagamento di un'indennità per l'uso delle immagini del territorio, stabilito dalla Giunta Regoliera con sua apposita delibera. In tal caso, la comunicazione dell'operatore dovrà essere inviata alle Regole d'Ampezzo con preavviso di almeno 8 giorni.

L'esecuzione del sorvolo sarà consentita solo previo pagamento dell'importo richiesto e dell'autorizzazione scritta delle Regole d'Ampezzo.

Eventuali abusi in tal senso da parte dell'operatore saranno perseguiti a norma di legge.